

COMUNE DI VENEZIA

N. 131541 Repertorio Municipale

**CONTRATTO**

**PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRENSIVA DI FTE, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DEGRADATE DEL PARCO ALBANESE DI MESTRE - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - GARA N. 44/2022 - C.I. 15010 - CIG 9268842A61 - CUP F73D21002210001**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre il giorno 20 (venti) del mese di gennaio, nella Sede Municipale di Venezia, Via Palazzo n. 1.

Davanti a me, dott. Francesco Vergine Vice Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i signori:

a) **Dott.ssa Paola Cancian**, OMISSIS, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa **POOL ENGINEERING S.R.L.**, come risulta dall'accertamento d'ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Treviso Belluno, Documento n. P V6714098 del 18/01/2023, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese tra **POOL ENGINEERING S.R.L.** (capogruppo mandataria) e **ZUANIER ASSOCIATI** (mandante) giusta atto di raggruppamento temporaneo di progettisti sottoscritto in data 17/11/2022 n. 21.087 di Repertorio e n.

12.633 di Raccolta, del dottor Giuseppe Scioli, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, registrato a Treviso in data 18/11/2022 al n. 37.390 Serie 1T, di seguito nel presente atto semplicemente "appaltatore".

Domicilio fiscale dell'Impresa POOL ENGINEERING S.R.L. (capogruppo mandataria): Via San Pio X, n. 6 – 31015 Mareno di Piave (TV) - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 02354480267;

Domicilio fiscale dell'Impresa ZUANIER ASSOCIATI (mandante): Via Antonio da Mestre, n. 19 – 30174 Venezia-Mestre (VE) – Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 04276800275.

b) **Dott. Aldo Menegazzi**, OMISSIS, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia Comunale Terraferma, domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito semplicemente "stazione appaltante".

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia. Codice fiscale n.: 00339370272.

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Vice Segretario Generale rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

#### **PREMESSO**

- che con determinazione dirigenziale n. 1171 del 07/06/2022 si è stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva,

comprensiva di FTE, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per la riqualificazione delle strutture degradate del Parco Albanese di Mestre, per un importo complessivo a base d'asta di € 305.003,84.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi), mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

- che in seguito a procedura aperta, i cui verbali di gara sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. 2244 del 07/11/2022, il servizio è stato aggiudicato al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € 206.396,099.=, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al 32,33%, sull'importo a base di gara e allegata al presente atto sotto la lettera A);

- che ai sensi del vigente Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, è stata effettuata da parte del Dirigente del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato, la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara;

- che, al fine di rispettare i principi del D.N.S.H., è stato richiesto all'appaltatore di fornire eventuali certificazioni ambientali.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – Oggetto dell'incarico**

**1.1.** La stazione appaltante conferisce all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico indicato in oggetto per un importo di €

**206.396,099.=**, come meglio precisato al successivo art. 7.3.

L'importo presunto delle opere in appalto ammonta ad € 1.552.500,00.=  
comprensivo degli oneri di sicurezza, così suddiviso:

- € 465.750,00.= nella ID. opere E.20 (L. 143/49 cl. I<sup>^</sup> c);
- € 621.000,00.= nella ID. opere S.03 (L. 143/49 cl. I<sup>^</sup> g);
- € 41.400,00.= nella ID. opere IA.01 (L. 143/49 cl. III<sup>^</sup> a);
- € 62.100,00.= nella ID. opere IA.02 (L. 143/49 cl. III<sup>^</sup> b);
- € 103.500,00.= nella ID. opere IA.03 (L. 143/49 cl. III<sup>^</sup> c);
- € 258.750,00.= nella ID. opere IA.04 (L. 143/49 cl. III<sup>^</sup> c);

**1.1.bis** L'appaltatore designa per l'espletamento dell'incarico di cui sopra:

- l'**ing. Mauro Gallinaro** nato a Conegliano (TV) il 12/09/1981 - codice fiscale GLLMRA81P12C957U, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso al n. 3038, per la progettazione definitiva ed esecutiva;

- l'**arch. Cristina Perin** nata a Conegliano (TV) il 04/04/1972 - codice fiscale PRNCST72D44C957B, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso al n. 1525 e negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del D. Lgs. 139/2006 per la progettazione antincendio;

- l'**ing. Domenico Amoruso** nato a Termoli (CB) il 11/05/1965 - codice fiscale MRSDNC65E11L113R, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Pordenone al n. 801, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

- **L'ing. Flavio Zuanier** nato a Venezia (VE) il 05/05/1953 - codice fiscale ZNRFLV53E05L736C, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Venezia al n. 1482, per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la direzione dei lavori;

- **L'ing. Gelindo Brino** nato a Vittorio Veneto (TV) il 13/02/1983 - codice fiscale BRNGND83B13M089I, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso al n. A3245, in qualità di ispettore di cantiere.

**1.2.** L'appaltatore si impegna, nello svolgimento dell'incarico, al rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, del decreto del Ministero Infrastrutture Trasporti n. 49 del 07/03/2018, nonché di quanto previsto dal D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., attuando un costante aggiornamento alle ulteriori normative e prescrizioni che dovessero intervenire, verificando nel dettaglio eventuali aggiornamenti anti COVID secondo le indicazioni normative fornite dai D.P.C.M. e dalle linee di indirizzo già definite, e ne assume le relative responsabilità.

**1.3.** L'appaltatore, al quale per effetto del presente atto vengono richieste prestazioni di tipo specialistico, è obbligato all'osservanza delle norme di legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di opere strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare riferimento alla legge 1086/1971, al D.M. 17/01/2018 e s.m.i. di aggiornamento relativo alle "Norme tecniche per le Costruzioni", al D.M. 12/04/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi" e s.m.i., al D.M. 16/02/2007

"Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere di costruzione", al D.M. 09/03/2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", al D.P.R. n. 151 in data 01/08/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi", al D.M. 07/08/2012 "Disposizioni relative alle modalità delle istanze in materia di prevenzione incendi" al D.M. 03/08/2015 n. 51 "Approvazione norme tecniche di prevenzione incendi", alle norme sul contenimento energetico nell'edilizia L. 10/91, al D.P.R. n. 412/93, al D. Lgs. n. 192/05, al D.P.R. n. 59/2009, al D.M. 26/06/09, al D.M. 26/06/2015, al D.M. 37/08 "impianti elettrici", al D.M. 14/06/1989 n. 236 "Barriere architettoniche", al D.P.R. n. 503/1996, al D.G.R.V. n. 509 del 02/03/2010, ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/16 e D.M. 11/10/2017, al D.M. 01/12/1975, al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008, al D.M. n. 37 del 22/01/2008, alla L. n. 10 del 09/01/1991, al D.P.R. n. 412 del 26/08/1992, al D. Lgs n. 192 del 19/08/2005, al D. Lgs n. 311 del 29/12/2006, al D. Lgs. n. 28 del 03/03/2011, alle Norme UNI riferite agli impianti tecnologici di riscaldamento, idraulici, elettrici, alle Norme UNI-VV.F..

L'appaltatore deve svolgere il servizio di progettazione in ottemperanza a quanto disposto dal legislatore in materia di Governance del P.N.R.R. di cui al D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in data 30/07/2021 e convertito in legge 29/07/2021 n. 108, e a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 6 comma 2 del 04/04/2022 relativamente al

principio di non arrecare un danno significativo D.N.S.H. "*Do not significant harm*" , applicando i conseguenti metodi gestionali ed operativi che devono trovare applicazione nella progettazione e nella realizzazione dell'opera.

**1.4.** La stazione appaltante si riserva di confermare l'affidamento della progettazione esecutiva e dei relativi piani di sicurezza e coordinamento, a seguito dell'approvazione della progettazione definitiva, comprensiva della progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

La stazione appaltante si riserva altresì di confermare l'affidamento della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, dopo che la suddetta progettazione esecutiva avrà ottenuto le prescritte approvazioni.

**1.5.** Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione e/o redazione di modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'appaltatore ne darà tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, la stazione appaltante non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

**1.6.** L'appaltatore è responsabile per i danni subiti dalla stazione appaltante in conseguenza di errori od omissioni della progettazione ai sensi dell'art. 106 commi 9 e 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La

responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che la stazione appaltante deve sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, ferma restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

**1.7.** Per l'esecuzione dell'incarico l'appaltatore si potrà avvalere delle collaborazioni e consulenze che riterrà opportune, sotto la propria personale responsabilità, da lui autorizzate, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

## **ART. 2 - Prestazioni professionali**

**2.1.** L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno fornite dal Dirigente e/o Responsabile del Procedimento, nonché in base alle informazioni assunte presso altre Direzioni comunali, Enti ed Aziende interessate all'intervento, in particolare da Enti gestori di sottoservizi, dall'U.L.S.S., e altri se necessari, nell'osservanza delle norme vigenti in materia.

Il progetto deve contemplare la redazione degli elaborati necessari relativi all'esame preventivo, da parte degli Enti, dei progetti in merito alla prevenzioni incendi, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché di qualsiasi altro Ente ed Azienda competente nel settore specifico ad esprimere parere e/o prescrizioni.

**2.2.** L'appaltatore, in particolare, assume l'obbligo delle seguenti prestazioni di progettazione integrale e coordinata indicate ai punti 2.2.1. - 2.2.2. - 2.2.3. - 2.2.4. - 2.2.5. - 2.2.5.1. - 2.2.5.2. - 2.3. - 2.4. 2.4.1. - 2.5. - 2.6. - 2.7. - 2.8. - 2.9. - 2.10. - 2.11. - 2.12. dello



schema di contratto allegato alla documentazione di gara, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e rispetto al quale ha presentato idonea dichiarazione.

### **ART. 3 - Elaborati: forma, consegna e modalità**

**3.1.** L'appaltatore si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico ricevuto come indicato ai punti 3.1. - 3.2. - 3.3. - 3.3.1. - 3.3.2. - 3.3.3. - 3.4. dello schema di contratto allegato alla documentazione di gara, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e rispetto al quale ha presentato idonea dichiarazione.

### **ART. 4 – Altre condizioni disciplinanti l'incarico**

**4.1.** L'appaltatore accetta che nessun ulteriore compenso è allo stesso dovuto:

- in caso di modifiche di lieve entità;
- in caso di adeguamento del progetto stesso alle prescrizioni eventualmente disposte dagli Enti di cui al punto 2.1.;
- in caso di adeguamento del progetto stesso alle prescrizioni e/o variazioni eventualmente richieste dal R.U.P.;
- in caso di variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva della verifica del progetto.

**4.2.** Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione non ricomprese al punto 4.1, e tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'appaltatore ne darà tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa, in applica-

zione dello stesso compenso e delle stesse percentuali di ribasso come previsto dall'art. 106 Codice contratti. In mancanza di tale preventiva procedura, la stazione appaltante non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

**4.3.** Qualora il progetto, nonostante le integrazioni predette, presentasse inattendibilità tecnica ed economica motivata dal R.U.P. all'appaltatore non sarà dovuto alcun compenso.

#### **ART. 5 - Ulteriori adempimenti**

**5.1.** In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, nel caso in cui si rendesse necessario procedere ad assunzione di personale per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'appaltatore si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni all'occupazione giovanile e a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

#### **ART. 6 - Durata e tempi di esecuzione**

**6.1.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 lett. a) L. 120/20 di conversione del D. L. 76/2020 e s.m.i., il servizio è iniziato in via di urgenza in data 12/12/2022, per i motivi descritti nel verbale di cui al PG/2022/0572508 del 12/12/2022, che qui si intende integralmente riportato e ha una durata fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

**6.2.** Il progetto definitivo, comprensivo della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e del documento contenente l'aggiornamento delle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, completo in tutte le sue parti, deve essere consegnato alla stazione

appaltante, previa verifica del R.U.P., entro giorni **40** (quaranta) dalla data di sottoscrizione del verbale sopracitato PG/2022/0572508 del 12/12/2022.

**6.3.** Successivamente il progetto esecutivo, comprensivo dei relativi piani di sicurezza e coordinamento e completo in tutte le sue parti, deve essere consegnato al Comune di Venezia - previa verifica del R.U.P.- entro giorni **32** (trentadue) dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto definitivo, comprensivo della progettazione di fattibilità tecnica economica e la conferma dell'incarico stesso.

**6.4.** Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere consegnati al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro **15** (quindici) giorni dal provvedimento di autorizzazione del R.U.P.

**6.5** Il rispetto dei termini sopraindicati è necessario per garantire quanto previsto dall'art. 2 dell'atto d'obbligo, connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno.

**6.6** L'appaltatore si obbliga a rendere fruibile il monitoraggio del corretto avanzamento delle attività con cadenza almeno settimanale o secondo quanto previsto dall'offerta tecnica.

#### **ART. 7 - Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento**

**7.1.** I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico, sono determinati con riferimento al D.M. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

**7.2.** Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed oneri previdenziali esclusi), pari al 24,6547 % del compenso secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D.M.

**7.3.** I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori inclusi), al netto del ribasso del 32,33%, sono quantificati in via presuntiva in **€ 206.396,099** (duecentoseimilatrecentonovantasei/099), IVA ed oneri previdenziali esclusi, giusta offerta economica presentata in sede di gara e che a tutti gli effetti è da considerarsi parte integrante del presente contratto, così suddivisi:

- € 61.072,195.= per progettazione definitiva, comprensiva del progetto di fattibilità tecnica economica e del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- € 52.558,153.= per progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento;
- € 92.765,751.= per direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, contabilità dei lavori a misura, nonché per tutti gli atti contabili previsti dalla normativa vigente, ispettore di cantiere e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

**7.4.** Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione: il pagamento dei corrispettivi avverrà per ogni singola fase progettuale, salvo quanto previsto all'art. 4, punto 4.3, dopo la data di approvazione dei progetti da parte degli Organi competenti e della stazione

appaltante, mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica, debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.

**7.4.1.** Qualora dette approvazioni, per motivi non imputabili all'appaltatore, non intervenissero entro giorni 120 (centoventi) dalla consegna degli elaborati, saranno corrisposti acconti nella misura del 90% del corrispettivo relativo alla singola fase; trascorsi ulteriori giorni 60 (sessanta), si provvederà al pagamento del saldo.

La corresponsione dei corrispettivi in acconto e a saldo avverrà con le medesime modalità previste al precedente comma.

**7.4.2.** La stazione appaltante provvederà ad approvare il progetto definitivo, comprensivo della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, ed esecutivo solo dopo aver acquisito il relativo verbale di verifica redatto in contraddittorio con l'appaltatore, debitamente sottoscritto.

**7.5.** I corrispettivi relativi alle prestazioni di Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, contabilità dei lavori a misura, nonché per tutti gli atti contabili previsti dalla normativa vigente, ispettore di cantiere e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in acconto proporzionalmente agli importi degli stati di avanzamento dei lavori sull'importo del presente contratto al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, fino al raggiungimento massimo del 90%, mediante

disposizione del Dirigente competente entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.

**7.5.1.** Il residuo 10% a saldo verrà corrisposto dopo l'emissione del certificato di collaudo, con le medesime modalità previste al precedente punto 7.5..

**7.6.** La somma relativa alle spese ed agli oneri accessori è pagata con le stesse modalità fissate per la corresponsione dei corrispettivi sopra indicate.

**7.7.** Come risulta dall'atto di associazione temporanea di imprese citato in premessa, le singole aziende costituenti l'A.T.I. provvederanno ad emettere in modo autonomo le fatture relative all'appalto, in base alle prestazioni di spettanza e ad incassare in modo autonomo le somme loro dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone ciascuna quietanza liberatoria.

#### **ART. 8 – Ritardi, inadempimenti e penali**

**8.1.** Al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 2 dell'atto d'obbligo, qualora in fase di progettazione la presentazione del progetto venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all'appaltatore, sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 15 (quindici), la stazione appaltante senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto, senza che l'appaltatore possa

pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre nel caso in cui questa sia effettivamente utilizzabile.

**8.2.** Sempre al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 2 dell'atto d'obbligo, nella fase di esecuzione dei lavori e di coordinamento sicurezza, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2 e 6 ed in particolare degli obblighi di presenza in cantiere e di consegna della documentazione, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 (uno) per mille, da trattenersi sui compensi dovuti sino al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale.

Oltre la terza mancanza certificata la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.

Tale risoluzione potrà avvenire anche nell'eventualità di manifesta carenza nell'azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai lavori alla quale egli è preposto, ovvero di mancanze gravi nell'attività professionale, che siano state causa diretta od indiretta di danni a persone o cose.

**8.3.** Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà

trattenuta dal pagamento del saldo.

#### **ART. 9 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

**9.1.** L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Gli estremi dei conti correnti dedicati, le generalità e i codici fiscali delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nella dichiarazione dell'appaltatore in data 13/12/2022.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi i conti in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

**9.2.** Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica certificata o, qualora indisponibile, raccomandata con avviso di ricevimento, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

**9.3.** L'appaltatore si obbliga inoltre ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono i medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore, a tal fine, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti.



**9.4.** L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia - dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**9.5.** L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della stazione appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, i c/correnti di appoggio del pagamento richiesto siano sempre quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salve le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

**9.6.** Ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la stazione appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) indicati nell'oggetto del presente contratto.

#### **ART. 10 – Adempimenti in materia di antimafia –**

##### **Protocollo di legalità**

**10.1.** Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i., in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso:

- per POOL ENGINEERING S.R.L. (mandataria): informazione antimafia in data 28/09/2022, Prot. n. PR\_TVUTG\_Ingresso\_0073470\_20220928;  
- per ZUANIER ASSOCIATI (mandante): comunicazione antimafia in data 29/09/2022, Prot. n. PR\_VEUTG\_Ingresso\_0082268\_20220928.

**10.2.** L'appaltatore dichiara di accettare e si impegna ad osservare tutte le prescrizioni e le clausole di cui al Protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, che costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

**10.3.** Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

**10.4.** La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

### **ART. 11 - Riserva di recesso**

**11.1.** Nel caso in cui la stazione appaltante ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'appaltatore.

### **ART. 12 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore**

**12.1.** Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà della stazione appaltante la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

**12.2.** Sono fatti salvi, conformemente alle norme vigenti, i diritti d'autore a tutela della proprietà intellettuale.

### **ART. 13 - Diritto di pubblicazione**

**13.1.** La stazione appaltante si riserva altresì il diritto alla pubblicazione degli elaborati d'indagine e di progetto presentati dall'appaltatore.

Del medesimo diritto potrà avvalersi anche l'appaltatore.

### **ART. 14 - Adempimenti assicurativi**

**14.1.** L'appaltatore è assicurato mediante le seguenti polizze professionali di responsabilità civile:

- per POOL ENGINEERING S.R.L. (mandataria): polizza n. A122C702868-LB emessa in data 29/12/2022 dalla Società Lloyd's Insurance Company S.A. intermediata da Assigeco S.r.l. – agenzia di Milano, con massimale di € 5.000.000,00.=, con scadenza 31/12/2023;
- per ZUANIER ASSOCIATI (mandante): polizza n. AEU00002034-LB emessa in data 12/01/2023 dalla Società Lloyd's Insurance Company

S.A. intermediata da UIA Underwriting Insurance Agency Sr – agenzia di Milano, con massimale di € 1.500.000,00.=, con scadenza 31/12/2023.

L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui al punto precedente e a mantenerle efficaci e valide. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dell'esecuzione del contratto, verificherà il puntuale rinnovo della polizza di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

**14.2.** A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'appaltatore ha presentato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 420036430 emessa in data 02/12/2022 dalla Compagnia Generali Italia S.p.a. – Agenzia di Castelfranco Veneto, per l'importo di € 46.088,25.= ridotto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1 del medesimo decreto, per i seguenti motivi:

- per POOL ENGINEERING S.R.L. (mandataria) in quanto in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 con scadenza 23/11/2024;
- per ZUANIER ASSOCIATI (mandante) in quanto microimpresa.

**14.3.** La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

**14.4.** La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i..

#### **ART. 15 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

**15.1.** L'appaltatore, facendo riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018.

**15.2.** A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

**15.3.** La violazione degli obblighi di cui alle deliberazioni di Giunta comunale sopra richiamate può costituire causa di risoluzione del contratto.

**15.4.** La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 16 - Trattamento dei dati personali**

**16.1.** Le parti danno atto che in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati

nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

**16.2.** Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

**16.3.** La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet [www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it).

#### **ART. 17 - Risoluzione contratto**

**17.1.** Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto previsto all'art. 8, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto in caso di perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzio-

natorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

**17.2.** L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **ART. 18 - Definizione delle controversie ed elezione di domicilio**

**18.1.** In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

**18.2** L'appaltatore elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la sede di Via San Pio X, n. 6 – 31015 Mareno di Piave (TV). Qualunque comunicazione effettuata dalla stazione appaltante al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dall'appaltatore.

#### **ART. 19 – Documenti che fanno parte del contratto**

**19.1.** Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n. 2244 del 07/11/2022 con allegati i verbali di gara;
- l'atto di raggruppamento temporaneo di progettisti sottoscritto in data 17/11/2022 n. 21.087 di Repertorio e n. 12.633 di Raccolta del dottor Giuseppe Scioli, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del

Distretto di Treviso, registrato a Treviso in data 18/11/2022 al n. 37.390

Serie 1T;

- l'offerta tecnica e l'offerta tempo;
- la dichiarazione di cui all'art. 9 comma 1;
- le polizze di garanzia;
- l'atto d'obbligo n. 23358 del 06/10/2022 Repertorio Speciale.

### **Art. 20 - Spese**

**20.1.** Tutte le spese del presente contratto, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.

**20.2.** Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

**20.3.** L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Vice Segretario Generale ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 25 pagine, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Legale Rappresentante dell'impresa POOL ENGINEERING S.R.L.

Dott.ssa Paola Cancian



Il Dirigente dell'Area dell'area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia comunale Terraferma                      Dott. Aldo Menegazzi

Il Vice Segretario Generale                                      Dott. Francesco Vergine

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. la sottoscritta Paola Cancian in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa POOL ENGINEERING S.R.L. dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18 del presente contratto.

Il Legale Rappresentante dell'impresa POOL ENGINEERING S.R.L. -  
Dott.ssa Paola Cancian